

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LIII
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE E DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

(Anno 2000)

(Articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 gennaio 2005

PAGINA BIANCA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

- DIV. I - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO.

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO E DALLE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE (EX COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO) – ANNO 2000 – ARTICOLO 26, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 675/77.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Nel corso dell'anno 2000 il Governo, con i Decreti legislativi 21 aprile n. 181¹ e 28 febbraio n. 81², ha dato attuazione alle deleghe contenute nell'articolo 45 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 sulla *“riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili”*.

Dopo il trasferimento con Dlgs n. 469/1997 a regioni e province di funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro ed di collocamento, il Dlgs 21 aprile 2000 n. 181 ha ridisegnato le azioni di intervento dei servizi pubblici per l'impiego con l'obiettivo primario di contrastare la disoccupazione (od inoccupazione) di lunga durata promuovendo una integrazione con funzioni importanti, ma spesso sottovalutate, quali l'orientamento e la formazione professionale.

Se la vecchia legge (Legge n. 264/1949) affidava al collocamento pubblico la funzione dell'avviamento al lavoro secondo il principio numerico (ed eccezionalmente nominativo) e, pertanto, con una gestione burocratica di liste e graduatorie, il Dlgs n. 181/2000 essenzialmente affida ai centri per l'impiego (in un quadro di pluralismo di soggetti -pubblici e privati-) compiti di “servizio” all'incontro domanda e offerta di lavoro.

Sono individuati i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento (adolescenti, giovani, disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo)³,

¹ Dlgs n. 181/2000: *“disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”*.

² Dlgs n. 81/2000 *“integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*.

³ In attesa della completa attuazione della delega di cui all'art 45, comma 1, della Legge 144/1999, l'art 5 del Dlgs 21 aprile 2000 n. 181 dispone l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità di cui all'art 7 Legge 223/1991.

al fine di prevenire la disoccupazione giovanile e di lunga durata, in armonia con gli indirizzi comunitari; in particolare, lo stato di disoccupazione è subordinato all'immediata disponibilità del soggetto allo svolgimento dell'attività lavorativa ed è prevista la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione qualora si rifiuti una offerta di lavoro congrua⁴.

Un altro importante compito affidato al Governo dal cosiddetto collegato lavoro (*L. 144/99*) è stato assolto con il *Dlgs n. 81/2000* sui **lavori socialmente utili** con il quale sono state introdotte le necessarie modifiche ed integrazioni al *Dlgs n. 468/1997* al fine di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile⁵.

Il decreto rappresenta il tentativo più intenso di intervenire in senso restrittivo sulla materia: dal punto di vista soggettivo, restringendo sia le categorie dei soggetti utilizzatori che dei soggetti utilizzabili; per l'aspetto finanziario, prevedendo un ricorso decrescente al Fondo per l'occupazione destinato a finanziare solo il 50% dell'assegno spettante ai lavoratori avviati in lsu (a partire dal 1^o ottobre 2000 e fino al 30 aprile 2001, poi 30.06.01 ex *art 78 L. 388/2000*).

In particolare, soltanto gli enti utilizzatori che alla data del 31 dicembre 1999 avevano in corso attività progettuali hanno potuto continuare ad utilizzare⁶ i soggetti impegnati in progetti di l.s.u. (anche attraverso il trasferimento ad altri enti e sulla base di apposite convenzioni tra enti interessati) a condizione che questi lavoratori avessero maturato 12 mesi di permanenza nelle attività dal 1^o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

⁴ Deve trattarsi di un lavoro a tempo pieno e indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore. E' tuttavia previsto che "il rifiuto dell'offerta non comporta la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle Commissioni regionali permanenti tripartite, alla professionalità posseduta dall'interessato".

⁵ Si evidenzia che *l'articolo 45, comma 6, L. 144/99* ha previsto che "fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 (poi 30.04.2000 ex *L. 390/99*). A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del *decreto legislativo 1^o dicembre 1997, n. 468*. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali".

E di seguito, che "fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le **Commissioni Regionali per l'Impiego** potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria"; vedasi anche *Circolare D.G.I. n. 61 del 26.07.99*

Vedasi anche *Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346* "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua" in particolare, "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000" (poi in *art 78 L 388/2000, finanziaria per il 2001*)

⁶ Nella circolare 106/2000 l'Inps ha sottolineato la distinzione di siffatta prosecuzione rispetto alla precedente proroga, ricavandone la conseguenza che "non si tratta di prorogare i precedenti progetti (che...sono da intendersi tutti definitivamente cessati), ma di deliberare in merito alle attività da svolgere dal 1^o maggio 2000 in poi".

In materia di LSU vedasi Note di indirizzo del Ministero del Lavoro n. 187/SDGI/2000 del 21.04.2000 e n. 2251/06.14 del 4.08.2000.

Inoltre, sono stati previsti incentivi a favore dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici che assumevano a tempo indeterminato o determinato soggetti in l.s.u..

Sempre nell'anno 2000 con *Dlgs n. 185* (e *DM 28.5.2000 n. 295*) è stata attuata la delega contenuta nell'*art. 45, comma 1*, della *Legge 144/99*⁷, dettando disposizioni volte a favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

Quanto agli strumenti volti all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è proseguito il ricorso ai **Piani per l'inserimento professionale** (P.I.P.)⁷, che rappresentano ancora un punto d'incontro tra formazione e lavoro. Le associazioni e i collegi od ordini professionali di appartenenza, sulla base di una convenzione approvata dalla Commissione Regionale del Lavoro, presentano progetti esecutivi alla Commissione Provinciale del Lavoro (per l'approvazione) per conto delle imprese e degli studi che rappresentano.

In base all'*art. 66 c. 5* della *Legge n. 144/99* i Piani per l'inserimento professionale sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31/12/2000.

Inoltre, sono stati utilizzati i **Tirocini formativi e di orientamento** (*art. 18 Legge 196/97* e *DM n. 142 del 25.3.1998*), quali strumenti che consentono l'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e che agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorendo l'inserimento lavorativo. Tra i soggetti promotori figurano le Agenzie per l'Impiego e gli Uffici del Lavoro.

E' poi proseguita l'azione di riforma amministrativa dei **Servizi pubblici per l'impiego**, con il decentramento a Regioni ed Enti locali dei compiti relativi al collocamento e favorendo l'ingresso dei privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro⁸.

I Servizi pubblici per l'impiego sono tra gli attori protagonisti dell'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età di cui all'articolo 68 della Legge 144/99. L'obbligo formativo può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica, della formazione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato.⁹

In particolare, nell'ambito della creazione del "sistema di rete di comunicazione" fra i diversi attori coinvolti, il Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 257/2000 e l'Accordo Stato

⁷ *Articolo 15 del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, e succ. modificazioni.*

⁸ Nella G.U. n. 78 del 3.4.2000 è stato pubblicato l'"**Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego**", tra Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e Comunità montane, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 1999.

⁹ La legge e la successiva regolamentazione attuativa -DPR 12 luglio 2000, n. 257- hanno disegnato un sistema complesso nel quale sono coinvolti molteplici attori, istituzionali e non, che vengono a costituire una vera e propria rete di servizi sul territorio (scuole, servizi per l'impiego, Regioni, Province e Comuni nonché agenzie formative e imprese).

Regioni del 2 marzo 2000 hanno assegnato ai Servizi per l'impiego il compito di predisporre l'Anagrafe regionale dei giovani soggetti all'obbligo formativo¹⁰.

Con la legge finanziaria per il 2001 (*Legge 388/2000*) è stata profondamente modificata la disciplina del collocamento privato di cui all'*art 10 del Dlgs 469/97*, nel tentativo di rivitalizzare una disciplina che aveva riscosso scarso successo tra i privati, introducendo accanto alle “agenzie di mediazione” quelle “di ricerca e selezione” nonché “di supporto alla ricollocazione” del personale.¹¹

Quanto al **lavoro interinale** di cui alla legge istitutiva *n. 196/1997* (“Pacchetto Treu”), è aumentata l’operatività di tale istituto giungendo al numero complessivo di cinquanta società di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate dal Ministero del Lavoro sulla base di provvedimenti adottati dopo un accurato vaglio istruttorio effettuato dalla D.G.I. a seguito di parere espresso dalla Sottocommissione per il lavoro interinale, costituita nell’ambito della Commissione Centrale per l’Impiego, per l’espletamento di tale funzione consultiva.

La finanziaria per l’anno 2000 (Legge n. 488/99) ha eliminato il divieto di applicazione dell’istituto alle basse qualifiche prevedendo anche l’estensione del lavoro in affitto ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

In data 23 maggio 2000 è stato siglato l’accordo-quadro per l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore pubblico (tra Aran e organizzazioni sindacali confederali e non del pubblico impiego) prevedendo, in particolare, il ricorso al lavoro in affitto per la sostituzione di lavoratori in aspettativa per maternità o servizio militare o in caso di “picchi produttivi”, ma non per sopperire a carenze di organico o sostituire alcune professionalità. E’ stata inoltre fissata la misura di tale utilizzo corrispondente al 7% sul totale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (su media bimensile).

Per i **contratti di formazione e lavoro** di cui all'*art 3 della legge 863/84* e succ. modifiche ed integrazioni, l’Italia è ancora in attesa della definizione dell’impugnativa proposta dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione della Commissione Europea dell’11/05/1999 sugli “aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione”. La Sottocommissione per i progetti di formazione-lavoro, che opera nell’ambito della Commissione Centrale per l’Impiego, ha approvato n. 119 progetti presentati dalle imprese.

¹⁰ A partire dalle informazioni fornite dalle scuole, i Servizi per l’impiego convocano i giovani di età tra i 15 e i 18 anni che hanno comunicato l’intenzione di abbandonare la scuola, oppure hanno cessato di frequentare la scuola o le attività formative, per un colloquio di informazione e di orientamento finalizzato alla scelta di uno dei percorsi di istruzione e formazione previsti dalla normativa.

¹¹ Legge finanziaria per il 2001 - Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - art 117.

Si rammenta la Convenzione ILO n. 181 del 19 giugno 1997, intitolata “Private Employment Agencies Convention”, entrata in vigore il 2/2/2000, a seguito del deposito dello strumento di ratifica il 1° febbraio 2000.

Sul piano della realizzazione e del funzionamento dei servizi informativi volti a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta sul mercato del lavoro europeo, va ricordata l'attività svolta dalla rete dei Servizi europei per l'impiego - **EURES**. La struttura operativa della rete Eures è costituita dai consiglieri Eures che cooperano strettamente con la Commissione europea.

Si tratta di un sistema concepito per facilitare la libera circolazione dei lavoratori nella U.E. e nello Spazio economico europeo (SEE) e per contribuire allo sviluppo effettivo di un mercato del lavoro europeo. Le conclusioni del Consiglio europeo svoltosi in primavera a Lisbona (anno 2000)¹² hanno sottolineato il ruolo significativo della mobilità dell'occupazione nell'aprire i mercati del lavoro europei e l'importanza di migliorare la possibilità di occupazione e di ridurre il deficit di competenze fornendo, in particolare, servizi di collocamento attraverso una base dati su scala europea relativa alle opportunità di occupazione e di apprendimento¹³.

I responsabili dei Servizi Pubblici per l'Impiego, nella dichiarazione congiunta del dicembre 2000 su "il ruolo dei SPI nel promuovere il mercato del lavoro e la mobilità in Europa", hanno accolto favorevolmente il nuovo interesse per la dimensione europea del mercato del lavoro e si sono impegnati ad apportare il proprio contributo al suo funzionamento.

Si ricorda che la *Legge 59/97* ha delegato alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione del mercato del lavoro e di promozione dell'occupazione, e quindi anche il progetto EURES, mantenendo però, per quest'ultimo, il coordinamento a livello nazionale; per la gestione del Servizio Eures sono state predisposte diverse convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le singole regioni.

Quanto ai lavoratori extracomunitari, in data 8 febbraio 2000 è stato emanato il D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 (cui hanno fatto seguito numerose circolari del Ministero del Lavoro, DGI).

Altre innovazioni legislative hanno riguardato:

- la disciplina del lavoro a tempo parziale (*art 5 della Legge 863/1984*) che il *Dlvo n. 61/2000* ha rivisitato eliminando, tra l'altro, il rigido vincolo dell'invariabilità dell'orario di lavoro inizialmente concordato dalle parti;
- la *Legge 68/99*, che è entrata in vigore il 18 gennaio 2000, recante "norme per il diritto al lavoro dei **disabili**", la quale attribuisce a Province e Regioni importanti funzioni in materia innovando le procedure secondo il principio del c.d. "collocamento mirato"; la normativa affida ai nuovi "Sistemi

¹² *Nell'appoggiare la proposta della Commissione europea relativa alla creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), il Consiglio di Lisbona ha invitato a prendere le misure necessarie per ridurre gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa.*

¹³ *Nell'ambito di EURES, nel corso dell'anno 2000, è stato intrapreso uno studio sulle "Tendenze migratorie in Europa - mobilità occupazionale all'interno dell'UE e flussi migratori tra UE e SEE/PECO, Spazio economico europeo/Paesi dell'Europa centrale e orientale - Rassegna degli studi esistenti".*

regionali per l'impiego", oltre al compito di provvedere, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, alle attività di programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili, anche quello di gestire le attività gestionali e promozionali, quali l'avviamento lavorativo, il rilascio degli esoneri, la stipulazione delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato.

- il *Decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000* concernente la "disciplina dell'attività delle **consigliere e dei consiglieri di parità**", che ha istituito il fondo nazionale destinato a finanziarie le attività di questi¹⁴, in attuazione della delega conferita al Governo dall'*art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144*. Tale fondo è alimentato in eguale misura, come previsto dal citato art. 47, dal Ministero del Lavoro e della P.S. con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità.
- la *Legge 8 marzo 2000 n. 53* recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, e si inserisce nella più generale normativa sulle pari opportunità in quanto è finalizzata, tra l'altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle precedenti norme che rende effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia.

Infine, si rammenta la redazione di due importanti testi unici: il *DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed il *D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445* contenente disposizioni in materia di "formazione, rilascio, tenuta, conservazione, gestione, trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione", nonché "la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione..." e, norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO (art 3 bis D.L. 6.07.1978 n. 351 convertito, con mod., nella Legge 4.08.1978 n. 479).

La Commissione Centrale per l'Impiego è stata ricostituita per un ulteriore triennio con *D.M. del 7/10/1998*. Il *Dlgs 469/97*, che prevede la organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego e la graduale soppressione a livello regionale e locale degli organi collegiali del vecchio sistema del collocamento, impongono la rivisitazione ed attualizzazione del ruolo della Commissione Centrale¹⁵.

¹⁴ In riferimento al *Dlvo 196/2000* il Ministero del lavoro, DGI ha emanato la circolare n. 70/2000 contenente i primi indirizzi sulle procedure di nomina e durata del mandato.

¹⁵ nella riunione della C.C.I. del 3.11.99 è stata avanzata una proposta relativa al cambiamento di denominazione da Commissione Centrale per l'Impiego a Comitato per il coordinamento, la promozione e l'indirizzo delle politiche attive dell'impiego e del collocamento.

Sono emersi problemi di coordinamento, di funzioni e compiti, successivamente alla costituzione delle Commissioni Regionali Permanent Tripartite e a seguito dell'ulteriore processo di decentramento alle Province di funzioni e compiti della Regione.

Nel quadro del nuovo assetto istituzionale disposto dal *Dlgs n. 469/1997* sul decentramento, la Commissione Centrale per l'Impiego ha comunque continuato a svolgere i propri compiti quale organo di supporto per l'Amministrazione Centrale ai fini dell'indirizzo, promozione e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali di cui al medesimo decreto.

La C.C.I. ha continuato ad esprimere il parere di competenza sui progetti di formazione e lavoro, ad ambito interregionale, e ha provveduto a recepire le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le OO.SS., ad esprimere il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art 2 *Legge 196/97*), pareri e proposte in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in materia di lavoro, sui criteri e modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari (art 22 c. 13 *Dlvo 286/98*), ecc..

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI TRIPARTITE

Nell'ambito del ruolo generale di <<indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato>>, il *Dlgs n. 469/1997* affida alla legislazione regionale sul sistema regionale per l'impiego il compito di assicurare << l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative>> (art 4 comma 1).

Le Commissioni Regionali per l'Impiego, che operavano presso le Direzioni Regionali del Lavoro, sono state soppresse a far data dalla costituzione delle Commissioni Regionali Permanent Tripartite, alle quali sono state trasferite le relative funzioni e competenze, salvo diversa determinazione della legge regionale (articoli 4, comma 1, lett b)¹⁶ e 5 del *Dlgs n. 469/1997*).

Sebbene le Regioni abbiano mantenuto funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica sulle funzioni e compiti trasferiti (in armonia con le previsioni di cui al *Dlgs n. 469/97* e della rispettiva legislazione regionale), il passaggio dalle C.R.I. alle C.R.P.T. ha determinato una certa difficoltà nel reperimento di informazioni e dati in particolare per i contratti di formazione e lavoro e i lavori socialmente utili come risulta dalle tabelle allegate (allegati 1 e 8).¹⁷ Ciò in parte è dovuto anche alla costituzione relativamente recente delle nuove Commissioni

¹⁶ Il *Dlgs 469/97*, art 4 comma 1, lett. b), definisce la C.R.P.T. "sede concertativi di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale

¹⁷ Per esigenze di omogeneità le relazioni delle C.R.I. sono redatte secondo lo schema di cui alle note ministeriali n. 1/1520AG8/47 del 44.4.1997 e . 1/380AG8/47 del 16.3.1998.

Regionali Tripartite (C.R.P.T.) che, sono diventate concretamente operative tra la fine dell'anno 1999 e l'inizio del 2000 (con decreti dei Presidenti di Giunta Regionale)¹⁸.

Inoltre, molte regioni hanno provveduto, a loro volta, a decentrare alle province funzioni e compiti in materia di lavoro e ciò ha reso ancora più difficoltoso il passaggio accennato.

I nuovi organismi supportano le giunte regionali in tutta l'attività in materia di politica del lavoro, di istruzione e formazione professionale.

Dai dati forniti risulta, ad esempio, che l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro è stata individuata tra le funzioni delle ex Commissioni Regionali per l'Impiego trasferite alle Province (così in Liguria, Toscana¹⁹, ecc.); altrettanto è avvenuto per i progetti di LSU, per i piani di inserimento professionale nonché per l'approvazione delle liste di mobilità (per tutte vedasi Regione Marche).

La Regione Lazio segnala che la Commissione Regionale di Concertazione per il Lavoro (art 7, LR n. 38/98) è chiamata ad esprimere pareri, a volte obbligatori, su tutta l'attività regionale inerente il mercato del lavoro ma non ha i compiti di gestione della disciolta C.R.I. che invece, sono stati attribuiti all'ente regionale “Agenzia Lazio Lavoro” (previa definizione delle procedure e dei criteri da seguire, in particolare per i contratti di formazione e lavoro, lavoratori in mobilità e lavori socialmente utili).

Con *D.M. 15 settembre 2000* e con *D.M. 20.12.1999* si è provveduto alla ricostituzione delle Commissioni Regionali per l'Impiego, rispettivamente, della Sardegna e della Valle d'Aosta, le due regioni dove non sono state portate a compimento le procedure di decentramento costituite.

Quanto al **collocamento obbligatorio**, si è provveduto a sopprimere le sottocommissioni per il collocamento obbligatorio (applicando la *Legge 68/99*).

In ordine alla tematica dell'emersione del lavoro irregolare di cui alla *Legge 448/98 art 78 c 4*, si segnala la costituzione di sottocommissioni ad hoc (in Provincia di Bolzano è stata regolata con D.P.G.P. del 30 maggio 2000, n. 24 ed istituita il 25.10.2000 dalla C.P.I.).

¹⁸ D.P.G.R. dell'Umbria n. 314 del 30.12.1999 ex L.R. 41/98 (la “Commissione Regionale Tripartita” dell’Umbria si è insediata in data 3.02.2000), D.P.G.R. n. 309 del 13.12.99 della Liguria (L.R. 27/98) relativo alla “Commissione Regionale di Concertazione” della Liguria; la “Commissione Regionale per il Lavoro” della Campania di cui alla L.R. n. 14/1998 è stata costituita con DPGR n 18579 del 31 dicembre del 1999; la C.R.T. dell’Emilia Romagna, con DPGR n. 403 del 14.10.99; la C.R.P.T. della Toscana con decreto n. 372 del 12.11.99, la C.T.R. dell’Abruzzo con decreto del 20.04.00 n. 189 ecc.

Si rammenta che il trasferimento di competenze in materia di lavoro e di parte del personale proveniente dal Ministero del Lavoro è stato attuato con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 25.11.1999.

¹⁹ Quanto all’**istruzione per l’approvazione dei C.F.L.**, al fine di omogeneizzare il sistema in tutto il territorio regionale, la C.R.P.T. ha proposto alla Giunta della Regione Toscana l’approvazione di criteri e indirizzi mutuati dagli accordi interconfederali e dalle prassi consolidate in Commissione Regionale per l’Impiego e nelle Commissioni Bilaterali fra le parti sociali, (la Giunta Regionale ha recepito la proposta con deliberazione n. 155 del 21.2.2000).

In Toscana sono state demandate alle Province le materie relative a: - liste di mobilità - organizzazione corsi di qualificazione e riqualificazione professionale - iniziative per il reiniego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità.

Si sottolinea che in materia di **lavori socialmente utili** il *Dlgs 28 febbraio 2000, n. 81* concernente *"integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144"*, ha modificato le procedure per la prosecuzione delle attività socialmente utili prevedendo l'invio per conoscenza alle Commissioni Regionali Tripartite delle deliberazioni adottate dagli enti interessati a tale prosecuzione, mentre il pronunciamento delle Commissioni predette è richiesto solo nei casi specificamente elencati dal predetto decreto all'*art. 5, comma 3* (per mutamento di attività ovvero convenzione fra Enti per trasferimento di soggetti).

Tutto ciò premesso e segnalato, dalle notizie fornite dagli uffici in merito all'attività delle ex C.R.I. o neocostituite C.R.P.T. risulta quanto segue:

Legge 56/87:

sono stati espressi pareri sui programmi formazione professionale;
sono state approvate convenzioni ex art 17; sono state adottate delibere circa i criteri di avviamento; a selezione presso gli enti pubblici ai sensi dell'art. 16.

Legge 863/84 (art. 3):

sono stati approvati progetti di formazione e lavoro sebbene il reperimento dei dati sia stato difficoltoso (in alcuni casi addirittura assente) a seguito dell'avvenuto trasferimento alle province delle funzioni inerenti i contratti di formazione.

Leggi 223/91 e 236/93:

sono stati esaminati gli inserimenti in lista di mobilità ed approvate le relative liste, in base ai criteri indicati dalla normativa, integrati dalle direttive ministeriali e dai criteri suggeriti dalla stessa C.C.I..


Legge 125/91:

molte commissioni regionali non hanno avuto nulla da segnalare; la commissione della regione Umbria ha dato parere favorevole alla presentazione di un ricorso in materia di comportamenti discriminatori.

Si rinvia, nel dettaglio, alle allegate schede che contengono riferimenti relativi all'applicazione anche di "altre leggi".

Li

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On.le PASQUALE VIESPOLI)



**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O.C.R.P.T.) - ANNO 2000 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

REGIONE	Nº RIUNIONI	Nº RIUNIONI C.F.I.	Nº RIUNIONI ALTRE	Nº C.F.L. PRESENTATI	Nº C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	Nº PROGETTI L.S.U. APPROVATI O PROROGATI	UNITA' INTERESSATE
ABRUZZO	3		1(isu)					
BASILICATA	15	17	14(LSU)	467	382	2932	3	37
C.P.I. BOLZANO	5		12 (C.P.FSE) 4 (C.P. controllo collocamento) 3 (C.P. form. prof) 3 (CIGS) 2(lsu) 5 (gruppi tecnici)				Vedi anche all. n. 8	
CALABRIA ¹	11	32	23 (lsv) 13(mobilità) 9 (lpu) 40 (pip)	718	701	3108	800	
CAMPANIA ²	7	21		3706	3439	11694	solo proroghe	21450
EMILIA ROMAGNA	16			2811				
FRIULI VENEZIA GIULIA	9							
LAZIO	13		49 Sottoc paritetica (LSU,	12857		28909 (17505 effettivamente	0 ³	0

¹ I dati forniti sui c.f.l. partono dal 26.11.99, data di attuazione del decentramento ex Dlgs n. 469/97. Nel corso del 2000 anche la C.R.I. -Regione Calabria- non ha approvato progetti di lsu nuovi ma ha autorizzato la prosecuzione di quelli già attivati per l'utilizzazione dei soggetti destinatari dell'art 12 del Dlgs n. 468/97. Dall'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000 la Commissione non si è più' occupata di lsu.

² In Campania è operativa la Commissione Bilaterale Confindustria/OO.SS. Prestatori costituita a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Interconfederale Confindustria/CGIL, CISL, UIL del 18.12.88 (n. 45 riunioni), mentre ha cessato di esistere nel corso del 2000 la Commissione Bilaterale Intersind/OO.SS.Prestatori, dopo la confluenza dell'Intersind nell'ambito della Cofindustria.

**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O.C.R.P.T.) - ANNO 2000 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

RILEVAZIONE ATTIVITA'						
		CFL, mobilità)		interessati)		
LIGURIA ⁴	10	3	3 (mobilità) 3 (progetti trasmessi dalle province ex LR n. 41/95)	760	690	992 di cui 895 effettivamente interessati
LOMBARDIA	9	187	13 (Isu) 9 (mobilità)	12000 (circa)	10003	Dato non disponibile 463 (191 regionali; 272 interregionali) transitati da stabilizzare, fino ad ottobre)
MARCHE	19					159 ⁵
MOLISE						1499
PIEMONTE	12	44	5 (Isu) 5 (mobilità)	4601	4267	10372
PUGLIA	20		19 della Sottoc. Impiego	12340	11987	49221
SARDEGNA	10	25	25 (PIP) 21 (mobilità) 25 (trasferimenti LSU)	826	3860	14241
SICILIA	27			817	10997	49221
TOSCANA	9				1911	0 ⁶
C.P.I.						
TRENTO						
UMBRIA ⁷	12			3714	3712	12446 proroghe per 45 enti

³ Dato fornito dalla Regione.

⁴ I dati dei pfl si riferiscono al periodo 1.01.2000-31.08.2000. Successivamente a tale data la funzione relativa all'esame ed approvazione dei progetti di formazione e lavoro è stata trasferita alle Province.

⁵ A seguito di due Convenzioni tra Regione e Ministero del Lavoro concluse il 20.12.1999 ed il 29.12.2000, con un trasferimento complessivo pari a £ 8.146.000.000 (Euro 4.207.058,00) e D.G.R. n. 1770 dell'1.11.2000 e n. 2272 del 1.10.2000.

⁶ Dato fornito dalla Regione.

RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O.C.R.P.T.) - ANNO 2000 -
RILEVAZIONE ATTIVITA'

VALLE d'AOSTA	12	10	328	326	840	4	10
VENETO ^{g9}	10	10 (l.s.u.) 8 (mobilità e CIGS) 2 (l. 68/99) 2(extracomunitari)	1252 + 1318 (approvati d'ufficio per scadenza)	1073 + 1318 (approvati d'ufficio ex art 16 c 8 L. 451/94)	7173	32	

⁷ Per effetto del processo di stabilizzazione avviato dalla Regione si è passati dalle circa 1300 unità di gennaio alle circa 870 di dicembre. I progetti di f.l. presentati alla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali -Regione Veneto- sono residuali rispetto a quelli presentati alle Commissioni Bilaterali

⁸ I progetti di f.l. presentati alla Commissione Regionale di Concertazione non sono stati approvati a condizione che pervenissero le risorse. Tali risorse non sono mai pervenute, per cui gli enti o non hanno dato avvio al progetto o hanno provveduto con proprie risorse.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGE 56/87

REGIONE	Art 16 percentuale di riserva lavoratori iscritti in lista di mobilità. La Commissione Regionale per l'impiego ha approvato lo Statuto dell'Ente Lavoro Basilicata (ex Agenzia per l'Impiego).
C.P.I.	
BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA	Art 17: n. 30 convenzioni approvate o stipulate.
ROMAGNA	
FRIULI	
VENEZIA	
GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	Art 17 Approvazione di convenzioni tra la C.R.C. o la Comm. Circoscrizionale per l'Impiego e le imprese.
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	Art 17 Approvazione di convenzioni tra la C.R.I. o la Comm. Circoscrizionale per l'Impiego e le imprese (n. 6).
PUGLIA	
SARDEGNA	Art 17 Delibera su assunzione a termine di operai forestali attraverso la stipula di convenzioni.
SICILIA	
TOSCANA	Le funzioni della Commissione Regionale Permanente Tripartita ex legge 56/87 sono state demandate alle province -LR52/98 - La C.R.P.T. ha svolto funzioni di indirizzo per i contratti di formazione-lavoro e apprendistato: la C.R.P.T. esprime parere sulle richieste di C.I.G.S. - Informativa: piano stralcio della Formazione Professionale - anno 2000 - per alcuni interventi urgenti che richiedono l'assegnazione di risorse finanziarie alle Province.
C.P.I. TRENTO	1) Pareri sui programmi di formazione professionale: - nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader II (Programma di Azione Locale Consorzio B.I.M. del Chiese); - su programmi di f.p. a dimensione aziendale cofinanziati dal FSE; - su proposta di modifica del Piano Pluriennale di investimento per le sedi formative anni 2000-2003; - su ricezione delle disposizioni introdotte dalla normativa comunitaria in ordine agli "aiuti di stato" in materia di formazione e la conseguente modifica dei "criteri di accesso al FSE" e del programma dell'attività formativa 1999-2000 per i progetti aziendali;

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGE 56/87

REGIONE	<ul style="list-style-type: none"> - su proposta di regolamento per il coordinamento e l'attuazione degli interventi dei progetti cofinanziati dal FSE; - su proposta di modifica della delibera della Giunta Provinciale n 7181 del 10.06.94 su "criteri di accesso al FSE"; - su proposta di modifica dei requisiti minimi per l'iscrizione dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività formativa; 2) Costituzione Comitato consultivo per collocamento disabili. 3) Costituzione Comitato per il lavoro sommerso. 		
UMBRIA	Art 17 E'	stata adottata una convenzione-tipo da stipulare con le cooperative agricole che ne facciano richiesta.	
VALLE d'AOSTA	Art 16 Proroga per l'anno 2000 dei criteri di cui al DPCM 27.12.1988 per la formazione della graduatoria.		
VENETO	Art 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; Del 23-09/23; piano annuale attività Veneto Lavoro 2001 – parere favorevole.		

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 223/91

REGIONE	Art 8 c. 3	Art 6 comma 2 Approvazione liste di mobilità. Reiscrizioni e cancellazioni.
ABRUZZO	Art 8 c. 3	
BASILICATA	Art 6 comma 2 Approvazione liste di mobilità. Reiscrizioni e cancellazioni.	
C.P.I.		
BOLZANO		
CALABRIA	Iscrizioni liste di mobilità: n. 1666	
CAMPANIA	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità: n. 6136 lavoratori Delibera n 5 del 4.10.2000 approvazione Regolamento Sottocommissione Mobilità	
EMILIA		
ROMAGNA	Iscrizioni liste di mobilità: n. 8396	
FRIULI	-Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità. Domande respinte e annullamenti.	
VENEZIA	Ricorsi amministrativi avverso cancellazioni ed avverso graduatorie di precedenza per avviamento a selezione, per mancato riconoscimento anzianità di iscrizione, in relazione alla reiezione di domande di sussidio per il periodo di utilizzazione in lavori socialmente utili, altro.	
GIGLIA	- Pariari su istanze C.I.G.S per le Industrie Chimiche Caffaro Spa, C.E.U. Srl, VOUK Spa Officine Meccanotessili (proroga), Cotonificio Olcese Veneziano Spa, Arti Grafiche Friulane Spa, Cogolo Spa, Isotta Fraschini Spa ¹ .	
LAZIO	Iscrizioni liste di mobilità: n. 8560	
	Per i lavoratori in mobilità i compiti di gestione sono stati attribuiti all'ente regionale "Agenzia Lazio Lavoro" (previa definizione, ad opera della C.R.C.L., delle procedure e dei criteri da seguire).	
LIGURIA	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità. Tale funzione è stata trasferita alle Province.	
LOMBARDIA	Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: n. 19356 ex 223/91 e 236/93 (n. iscrizioni flusso: 20572).	
MARCHE	Approvazione liste di mobilità per un totale di n. 2539 lavoratori ex Legge 223/91, Legge 236/93 e C.M. 96/96 ² . Compito trasferito alle Commissioni provinciali del lavoro.	
MOLISE		

¹ In particolare, pareri sulla istanza di C.I.G.S. per riorganizzazione aziendale avanzata dalle industrie chimiche Caffaro Spa con sede legale in Ml e stabilimento in Torviscosa (UD) in favore di un massimo di 96 unità lav. per un periodo di 24 mesi dal 19.07.99; da Cotonificio Olcese Veneziano Spa per 95 unità lav. in forza presso lo stabilimento di Fiume Veneto (PN), per un periodo di 24 mesi.

Pareri sulla istanza di C.I.G.S. per crisi aziendale avanzata: dalla C.E.U. srl - Unità produttiva di Manzano (UD) e Tavagnacco (UD) in favore di 25 unità lav per un periodo di 12 mesi dal 15.09.99; da Arti Grafiche Friulane Spa unità produttiva di Tavagnacco (UD) per un periodo di 12 mesi dal 22.3.2000 e in favore di un massimo di 18 unità lav.; dalla Cogolo Spa con sede legale ed unità prod. in S. Giorgio Di Nogaro (UD) per un periodo di 12 mesi dal 14.7.2000 a favore di un massimo di 110 unità lav.; da Isotta Fraschini Spa con s.l. a Bari ed unità distaccata in Trieste per 24 mesi dal 19.06.2000 e per massimo 22 unità lav.

² Si rileva una contraddizione nei dati forniti tra il numero totale dei lavoratori in mobilità e quello risultante dalle tabelle analitiche allegate (la cui somma offre il ben diverso risultato di n. 3439 lavoratori in mobilità).

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 223/91

REGIONE	
PIEMONTE	Art 6, co 2 Approvazione liste di mobilità.
PUGLIA	Iscrizioni liste di mobilità: n. 5.901, di cui n. 5606 con diritto alla relativa indennità (Bari: 2560 unità, la maggior parte proveniente dal settore metalmeccanico; Lecce: 1156 iscritti provenienti dal settore tessile) ³ .
SARDEGNA	Esame inserimenti in lista di mobilità. Totale iscritti al 31.12.2000: n. 1579
SICILIA	Approvazione liste di mobilità.
TOSCANA	Sono state demandate alle Province le materie relative a: - liste di mobilità - organizzazione corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, - iniziative per il reimpiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, - iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità. Approvazione liste di mobilità.
C.P.I. TRENTO	N. 720 iscritti, + n. 795 ex L. ege n. 236/93.
UMBRIA	- E' stato stabilito che, per la lavoratrice in astensione obbligatoria all'atto del licenziamento, i 60 giorni di tempo per l'iscrizione nella lista di mobilità decorrono dalla fine dell'astensione obbligatoria; - E' stato deciso di accogliere le domande di iscrizione in lista di mobilità presentate oltre i 60 giorni dal licenziamento, purchè il lavoratore entro tale termine si sia iscritto alle liste ordinarie, con decorrenza comunque dal giorno successivo del licenziamento.
VALLE d'AOSTA	Esame inserimenti in lista di mobilità e approvazione delle relative liste. Pateri istanze C.I.G.S..
VENETO	- Art 6 c 2 Approvazione liste di mobilità: (delibere 6/00-69, 26/00-89, relative, rispettivamente, a -delega a Ente Veneto Lavoro di esame e approvazione iscrizione lavoratori, - determinazione tempi istruttori per iscrizione; delibere ex sentenza Corte Cost. 6/99); - Art 6 c 2 lett a) Iniziative volte al reimpiego (delib 53/00-11/6, approvazione misure di politica attiva del lavoro ex Convenzione Ministero del Lavoro/Regione Veneto per impiego fondo occupazione anno 1999) - ART 6 C 4 Delib. in ordine alle iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lav. in opere e servizi di pubblica utilità. - Pareri sulle istanze di C.I.G.S. presentate prima del 20.08.00 (vari, tra cui: Seat-Pagine Gialle, Simar Spa, Icet Spa, La Rinascente Spa, ecc.).

³ "Il motivo principale dei licenziamenti è da imputarsi alla riduzione di personale".

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 236/93 (vedi sub L. 223/91)

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	
C.P.I.	
BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA	
ROMAGNA	
FRIULI	
VENEZIA	
GIGLIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	
TOSCANA	Le aree di crisi, interessate agli interventi volti a sostenere programmi di deindustrializzazione, riconversione e creazione di nuove iniziative produttive, sono i territori ricompresi nell'Obiettivo 2 del Programma Operativo FESR 2000-2006 Art 9 e Circolare Ministero del Lavoro n. 30/2000 per la gestione dei fondi per interventi di formazione continua. Bando integrativo regionale per la presentazione di progetti formativi aziendali
C.P.I.	
TRENTO	
UMBRIA	
VALLE	
d'AOSTA	
VENETO	Art 1 e 1 ter Individuazione delle aree di crisi quali aree interessate agli interventi volti a sostenere programmi di reindustrializzazione, riconversione e creazione di nuove iniziative produttive.

ALLEGATO 4

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
LEGGE 451/94

REGIONE	Parere sulla proposta di deliberazione per il trasferimento alle amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di Piani di inserimento professionale.
BASILICATA	P.I.P. : Vedi sub "altre leggi".
C.P.I.	Pareri su istanze CIGS.
BOLZANO	
CALABRIA	Approvazione PIP e proroga.
CAMPANIA	
EMILIA	
ROMAGNA	
FRIULI	
VENEZIA	
GIGLIA	
LAZIO	Piani di inserimento professionale (P.I.P.): n. 92 convenzioni, n. 4633 lavoratori interessati. Autorizzazione all'Agenzia Lazio Lavoro a proseguire l'attività dopo il passaggio di competenze dallo Stato alla Regione.
LIGURIA	Art 1 c. 3 Pareri su istanze CIGS con assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per l'Impiego.
LOMBARDIA	
MARCHE	P.I.P.: funzione delle Commissioni provinciali del lavoro.
MOLISE	
PIEMONTE	P.I.P. : vedi sub "altre leggi".
PUGLIA	
SARDEGNA	Art 1 c. 3 Pareri su istanze CIGS. P.I.P.: situazione, assegnazione e ripartizione residui; resoconto finanziamenti 1998-1999- ripartizione delle economie dei piani assegnati nel 1999 (non interamente utilizzati) corrispondenti a n. 376 con limitazioni per coloro che non hanno utilizzato almeno l'85% dei P.I.P. precedentemente assegnati. Assegnazione risorse anno 2000. Approvazione n. 1394 PIP assegnati con DM 28.03.2000 di cui n. 30 piani in favore dei soggetti già individuati in occasione delle precedenti assegnazioni (disabili ex tossicodipendenti e detenuti in regime di semilibertà) ed aumento a n. 600 le ore di formazione al fine di favorire per gli stessi l'acquisizione di una sufficiente professionalità e nel contempo rendere meno oneroso il loro utilizzo.
SICILIA	P.I.P.: piano straordinario 2000/2001. Sono state n. 5792 le aziende richiedenti per n. 14212 giovani; la Regione ha finanziato complessivamente progetti PIP per n. 5500 giovani; i progetti PIP autofinanziati sono stati n. 88 con 568 giovani avviati di cui n. 186 hanno avuto la trasformazione in rapporto di lavoro.
TOSCANA	Parere favorevole sulle richieste di C.I.G.S. inoltrate dalle aziende Bayer e Bull; e dalle aziende COIN Spa, dai Laboratori

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGE 451/94

REGIONE	DETALLO
C.P.I.	
TRENTO	
UMBRIA	<p>- Pareri sulle istanze di C.I.G.S..</p> <p>- P.I.P. Delibera relativa ai criteri di assegnazione delle risorse per l'anno 2000 e ai criteri operativi per la gestione delle convenzioni, dei progetti e dei singoli piani; conferma, con modifiche, precedente delibera della C.R.I. relativa alle "buone prassi" nella gestione dei P.I.P.;</p>
VALLE d'AOSTA	
VENETO	

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGE 863/84

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
C.P.I.	
BOLZANO	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
CALABRIA	Art 3 Esame n. 3 del 15.06.2000: procedura e "regolamento tipo" per l'approvazione dei p.f.l.
CAMPANIA	Delibera n. 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
EMILIA ROMAGNA	Art 3 Esame progetti di formazione e lavoro.
FRIULI VENEZIA GIULIA	Progetti di formazione e lavoro: ai sensi della L.R. 38/98 l'attività gestionale è di competenza dell'ente regionale Agenzia Lazio Lavoro, previa fissazione delle procedure e dei criteri di approvazione determinati dalla Commissione Regionale di Concertazione, la quale ha costituito una sottocommissione paritetica di supporto all'Agenzia per l'esame e il parere sui progetti.
LIGURIA	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro, presentati sino alla data del 31 agosto 2000. Successivamente a tale data la funzione relativa all'esame ed approvazione dei p.f.l. è stata trasferita alle Province. Riguardo alla nota informativa trasmessa dal Ministero del Lavoro, D.G. dei Rapporti di Lavoro, div V (prot n 5/25389/70/CFL del 15.02.2000) in merito alla decisione CE 11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, la Commissione ha deliberato di richiamare, nelle comunicazioni da trasmettere ai datori di lavoro di approvazione dei progetti di formazione e lavoro, l'osservanza di quanto fissato dalla decisione in parola in materia di compatibilità, in relazione ai benefici contributivi, con il mercato comune, delle assunzioni effettuate con c.f.l.
LOMBARDIA	
MARCHE	L'approvazione dei p.f.l. rientra nelle competenze delle Commissioni provinciali del lavoro.
MOLISE	
PIEMONTE	Art 3 Esame progetti di formazione e lavoro.
PUGLIA	Art 3 esame ed approvazione progetti di formazione-lavoro.
SARDEGNA	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
SICILIA	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro
TOSCANA	La C.R.P.T. ha proposto alla Giunta Regionale, al fine di omogeneizzare il sistema in tutto il territorio regionale, l'approvazione

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGE 863/84

REGIONE	di criteri e indirizzi mutuati dagli accordi interconfederali e dalle prassi consolidate in Commissione Regionale per l'Impiego e nelle Commissioni Bilaterali fra le parti sociali, relativi all'istitutoria per l'approvazione dei C.F.L. (la Giunta Regionale ha recepito la proposta con deliberazione n. 155 del 21.2.2000. Decisione dell'8 marzo 2000: griglia per l'approvazione dei contratti di formazione-lavoro nel settore commercio: sospensione delle autorizzazioni da parte delle Province in attesa del riesame delle parti sociali. Decisione 12 aprile 2000: revoca della sospensione.
C.P.I. TRENTO	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
UMBRIA	Art 3 esame ed approvazione progetti di formazione-lavoro. A seguito della decisione della C.E. dell'11 maggio 1999, la C.R.T. ha stabilito di inserire nell'autorizzazione dei progetti di f.l. la dichiara "le assunzioni relative alla presente autorizzazione dovranno essere effettuate nel rispetto della decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 e delle norme nazionali"; - contratto di formazione e lavoro (non finalizzato all'acquisizione della relativa qualifica) a tempo pieno per attività di estetista (L. 1/90 art 3, c. 1 lett b) e c)) propedeutica alla frequenza di corsi regionali e ad esame teorico-pratico per il conseguimento della qualifica: delibera sulla validità. - approvazione "griglia" relativa alla durata da attribuire ai progetti.
VALLE d'AOSTA	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro.
VENETO	Art 3 Esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro: delib. 5-00/68 -delega a Ente Veneto Lavoro esame ed approvazione progetti di formazione e lavoro pervenuti fino al 16.02.00; - criteri in ordine all'approvazione dei progetti di formazione lavoro (delib. 14/00-14 modifica modello pfl e integrazione su modello autorizzazioni pfl artigiani - del 25/00-25 delibera cfl - rapporto n. cfl con organico azienda)

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
 ANNO 2000
 LEGGI 125/91 196/2000 53/2000

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	
C.P.I.	
BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA	
ROMAGNA	
FRIULI	
VENEZIA GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	Vi sono state n. 101 segnalazioni di lavoratrici per chiedere l'intervento delle Consigliere di Parità in base alla Legge 903/77, L. 1204/91 e 125/91, di cui n. 77 in istruttoria (n. 10 per discriminazione di carriera, n. 13 per cause legate alla maternità, n. 33 afferenti a concorsi o annunci a mezzo stampa, n. 5 per molestie sessuali, n. 4 per risoluzioni del rapporto di lavoro, n. 2 per mobbing) - art 9 raccolta e sistemazione dei rapporti inviati dalle aziende con più di 100 dipendenti
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	
UMBRIA	Art 4, c. 6 è stato dato parere favorevole alla presentazione da parte della consigliera di parità del ricorso riferito ad un presunto comportamento discriminatorio di un comune relativamente ad un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di agente di Polizia municipale e locale.
VALLE D'AOSTA	
VENETO	Delib. 18/00-18: delega a Ufficio di Presidenza parere in merito domande presentate per carica a Consigliere/a effettivo e supplente di parità ex art 2, D.lgs 196/2000.

**RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI**

REGIONE	
ABRUZZO	<p>- Legge n. 144/99 art 45 Convenzione con Ministero del Lavoro;</p> <p>costituzione di una Cabina di Regia sui lavori socialmente utili: esame situazione bacino regionale lavoratori transitori ammontanti a n. 3639 al 13.10.00; ricerca strategie per collocazione occupazionale escluso personale A.T.A..</p> <p>- Approvazione Regolamento Commissione Tripartita Regionale.</p> <p>- Piano annuale 2000 - Misure di sostegno all'Occupazione.</p>
BASILICATA	<p>Legge n. 608/96 art 9 octies La CRI ha approvato progetti esecutivi relativi a n. 85 piani di inserimento professionale (P.I.P.).</p> <p>Legge n. 68/99 La CRI ha approvato lo schema di convenzione e le succ. relative richieste presentate dalle aziende per l'inserimento al lavoro dei disabili.</p> <p>L.S.U. Accompagnamento agli Enti utilizzatori di lsu nell'attuazione del Piano Regionale di stabilizzazione che è stato approvato con delib. n. 31 del Consiglio Regionale, previo parere della Commissione.</p> <p>Determinazione delle priorità e dei criteri per l'assegnazione dei lav. e per l'utilizzo delle risorse in lsu</p>
C.P.I. BOLZANO	<p>L.P. 20/86 Commissione provinciale per il F.S.E.: approvazione del bando FSE per l'anno 2000-2001; comitato provinciale per i progetti di istruzione tecnica superiore: linee guida 2000/2001;</p> <p>- esame progetti del FSE per l'anno 2000, istruttoria progetti IFTS, istruttoria sui progetti dell'obiettivo 3 per l'anno 2000-2001;</p> <p>- comitato di sorveglianza: approvazione dei regolamenti interno, approvazione bandi, istruttoria dei progetti FSE 2000 - Assi D1,D2,D3,D4,A1,A3,B2,C1 e C2; approvazione del bando annuale per le azioni di formazione al lavoro riguardo agli assi A-B-C-E e F;</p> <p>L.P. 49/83 Commissione Provinciale di controllo sul collocamento: deliberazioni su ricorsi avverso la cancellazione dalla lista di disoccupazione;</p> <p>L.P. 40/92 C.P. per la formazione professionale: criteri per le provvidenze a favore dei frequentanti i corsi -anno formativo 2000/2001, esame ed integrazione piani corsi formativi 2000/2001 della formazione prof. tedesca e ladina, della form italiana, e dell'addestramento prof. agricolo-forestale, criteri e modalità per l'ammissione ai corsi di formazione ai corsi di breve durata in aziende (tirocini) e per pagamento compenso ai partecipanti, approvazione provvidenze 2000/2001.</p> <p>Digs n. 81/2000 Esame. Approvazione progetti per L.S.U..</p> <p>L n 196/97 Rinnovamento della convenzione quadro sui tirocini di formazione e orientamento.</p> <p>L n. 448/98 e decreto PGP 9 ottobre 1996 n. 36 Istituzione della Commissione lavoro nero.</p> <p>Determinazione contingente autorizzazioni al lavoro extracomunitari: contingente stagione 2001: 11300 agricoltura, 4000 settore alberghiero: 1550 autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato per l'anno 2001 (400 industrie, 200 settore alberghiero, 30 agricoltura, 2000 settore domestico, 200 artigianato, 200 commercio, 270 sanità, 50 altri).</p> <p>A seguito della fissazione per la Provincia del contingente delle autorizzazioni al lavoro stagionale a 13.437 unità da parte del Ministero del Lavoro la CPI decide all'unanimità che n. 10.000 sono riservati all'agricoltura e n. 3437 al comparto turistico.</p>

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	<p>- La C.P.I. decide all'unanimità di proporre al Ministero del Lavoro: a) il sistema di conteggio degli ingressi stagionali che, in analogia al sistema di conteggio per le autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato, preveda che l'immigrazione di un determinato cittadino extracomunitario pesi nel contingente soltanto una sola volta, fino al momento in cui questi ottenga un'autorizzazione a lavoro a tempo indeterminato; b) di non computare nel contingente i cittadini extracomunitari che soggiornino per lavoro meno di 50 giorni; c) che ogni datore di lavoro nell'assumere un cittadino extracomunitario immigrato sulla base di un'autorizzazione al lavoro ottenga tramite il precedente datore di lavoro, deve offrire al cittadino extrac. le medesime condizioni del primo datore di lavoro, e cioè alloggio, rispetto del contratto collettivo, pagamenti regolari degli oneri sociali.</p> <p>- La C.P.I. decide all'unanimità di anticipare il termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro nell'ambito del lavoro agricolo dal 10 aprile all'1 aprile.</p> <p>- Discussione ed accettazione del piano pluriennale di politica del lavoro.</p>	
CALABRIA	Attività a supporto del recepimento di Accordi Interconfederali. N. 5 Accordi.	
CAMPANIA	Legge n. 608/96 art 9 octies: approvazione delibera n. 4 in ordine alle proposte di convenzioni-quadro PIP per l'anno 2000 ed il relativo piano di riparto.	
EMILIA ROMAGNA		
FRIULI VENEZIA GIULIA	Legge n. 286/98 artt 22 e 24 Valutazione fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2001: n. 8560 unità di cui n. 1529 per lavoro a tempo determinato, n. 5813 per lavoro a tempo indeterminato e n. 1218 per attività stagionali. Monitoraggio.	
LAZIO	<p>Dlgs n. 181/2000 sono stati esaminati i problemi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rete integrata dei servizi per l'orientamento e dei servizi per l'impiego. - zonizzazione dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL), di competenza dei Comuni, effettuata dalla Giunta Regionale previo parere della C.R.C.L. e del Comitato Istituzionale Regionale. - riforma del collocamento e SII. - finanziamenti regionali alle Province e ai Comuni per l'avvio, rispettivamente, dei Centri per l'Impiego e dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL) e all'Agenzia Lazio Lavoro per l'assistenza tecnica ai predetti Enti. <p>Legge n. 68/99: - parere sullo schema di Delibera di Giunta in materia di convenzioni sull'assunzione di lav. disabili e agevolazioni finanziarie ai datori di lavoro; - costituzione di una sottocommissione paritetica di supporto all'Agenzia Lazio Lavoro per l'esame e parere sulle convenzioni.</p> <p>Dlgs n. 81/2000 LSU – Esame, con la partecipazione di Italia Lavoro Spa, della situazione complessiva nella regione e proposte di soluzione alla Giunta per lo svuotamento del bacino dei LSU tramite procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro; - esame monitoraggio delle attività LSU effettuato dall'Agenzia Lazio Lavoro; - proposte e parere.</p>	

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	L.R. n. 29/96 Criteri per l'approvazione e il finanziamento dei progetti di autoimprenditorialità. "Piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari – anno accademico 2000/2001"; parere. Fondo Sociale Europeo – P.O.R. Obiettivo 3 - esame, proposta e parere sul P.O.R.
LIGURIA	<p>Legge n. 608/96 art 9 octies: la C.R.C.(Commissione Regionale di Concertazione) ha deliberato in merito alla ripartizione su base provinciale delle risorse per il finanziamento dei PIP dei giovani privi di occupazione.</p> <p>Legge n. 169/91 La C.R.C. ha preso atto degli Accordi Interconfederali recepiti dal Ministro del Lavoro ai sensi dell'art 9; attività di supporto, in particolare di verifica di conformità alla regolamentazione prevista dagli Accordi recepiti dei p.f.i. presentati dalle Aziende iscritte alle Associazioni firmatarie gli Accordi.</p> <p>Dlgs n. 468/97, Legge n. 144/99 e Dlgs n. 81/2000: la Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha preso in esame la Convenzione stipulata in data 22.12.1999 dal Ministero del Lavoro e dalla Regione ai sensi dell'art 45, c. 6, Legge 144/99, con la quale vengono attribuite alla Regione risorse finanziarie, a carico del Fondo per l'Occupazione, finalizzate alla realizzazione di iniziative di politica attiva del lavoro rivolte prioritariamente ai soggetti socialmente utili; parere favorevole in merito alle modalità operative per l'attuazione della Convenzione; - ha esaminato il Dlgs 81/2000 e nota di indirizzo del Ministero del Lavoro, D.G.I., Div II, prot n 895/06.01 del 29.2.2000; - ha manifestato consenso all'impegno assunto dalla Regione a provvedere ad inviare a tutti gli Enti utilizzatori una nota informativa sui contenuti delle nuove disp. in materia di lsu; - ha svolto una costante analisi dei dati relativi ai soggetti interessati alla prosecuzione delle attività socialmente utili; - esame ed approvazione deliberazioni Enti che hanno previsto un mutamento di attività ovvero la stipula di convenzioni di cui all'art. 1, comma 1; - parere sul programma annuale dell'Agenzia Ligure Lavoro ai sensi dell'art. 7, c 2, L.R. n. 27/98. <p>LR 27/98 art 6 c 9 adozione del regolamento di funzionamento della C.R.C..</p> <p>LR 27/98 art 4 c 4 determinazione delle competenze dalla Commissione Regionale di Concertazione alle nuove Commissioni Tripartite Provinciali, trasferimento disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1689 del 30.12.99 e relativo alle funzioni già di competenza della Commissione Regionale per l'impiego che non richiedono unitario esercizio a livello regionale.</p> <p>Legge n. 266/97 art 20 collocamento dirigenti: esame nota M. del Lavoro, D.GI Div VII con la quale viene espresso l'avviso che, nell'attuale fase di transizione, le attività riferite a Convenzioni stipulate in materia di reimpiego di personale con qualifica dirigenziale possano continuare previo parere della Commissione Tripartita: parere favorevole.</p> <p>L.R. n. 41/95 parere di congruità dei progetti di riprofessionalizzazione, riqualificazione e aggiornamento trasmessi dalle Province liguri.</p> <p>Dlgs n. 626/94 art 27 e Dlgs n. 345/99 esame indirizzi applicativi elaborati nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento</p>

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
LOMBARDIA	<p>Legge n. 68/1999: l'attività della Commissione regionale in materia di convenzioni è stata trasferita alle Province dall'entrata in vigore della L. n. 68/99: n. 1014 convenzioni.Delibere sui criteri omogenei per la stipula da parte delle Province delle convenzioni ex artt. 11 e 12.</p> <p>- proroga operatività convenzioni stipulate ex delibere CRI nn. 476 e 505. Computo nella quota d'obbligo dei soggetti disabili assunti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 68 con collocamento ordinario dalle aziende da 15 a 35 dipendenti ed altri soggetti di cui all'art 7 comma 1 lett. A"; delibera;</p> <p>Art 20 L. 266/97 Incentivi reimpiego persone dirigenziale, delibera: subentro Agenzia regionale per il lavoro alla Agenzie per l'impiego</p>
MARCHE	<p>A partire dal 2000 sono state istituite le Commissioni provinciali del lavoro che svolgono, ai sensi dell'art 24 della LR n. 38/98, i seguenti compiti: - assicurare la concertazione e la consultazione delle parti sociali su tutte le funzioni attribuite ai sensi dell'art 20 e su quelle già delegate alle medesime in materia di formazione e lavoro; - esercitare le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'art. c. 2 del Dlgs 469/97; - esercitare le competenze in materia di "approvazione delle liste di mobilità, dei progetti di formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale" e quelle eventualmente attribuite dalla Giunta Regionale.</p>
MOLISE	Legge n. 608/96 art 9 octies: parere in ordine ai P.I.P. dei giovani privi di occupazione (n. 9 PIP per n. 23 lavoratori).
PIEMONTE	Legge n. 451/94 art 14 e L. 608/96 art 1: Esame ed approvazione dei progetti per lsu
PUGLIA	
SARDEGNA	<p>Dlgs n. 181/2000 Comunicazioni in merito all'attuazione del decreto, nuove disposizioni sullo stato di disoccupazione.</p> <p>La CRI ha deliberato circa lo slittamento della presentazione oltre il 14.01.01 della dichiarazione di disponibilità immediata dei lavoratori e sull'accertamento dello stato di disoccupazione per il 2001 (cadenza trimestrale).</p> <p>Dlgs n. 81/2000 LSU, attuazione del decreto. In seguito all'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000 la C.R.I. ha perso la competenza ad approvare la prosecuzione di progetti LSULPU, mentre ha approvato varie richieste riguardanti variazioni di attività e mutamenti di mansioni dei lavoratori.</p> <p>Dlgs n. 468/97 art 12 Criteri per la formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione dei lav. impegnati in LSU.</p>
SICILIA	<p>Costituzione gruppi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la definizione degli indirizzi ai quali le Province devono attenersi nella scelta dei settori e delle figure professionali in materia di apprendistato; - per collaborare con i funzionari del Servizio Lavoro per predisporre gli strumenti necessari a far partire il collocamento mirato. - per la stesura di una bozza di convenzione diretta a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionali
TOSCANA	

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	<p>- per la risposta ai quesiti posti dalle Province su – art 16 L. 56/87, cancellazioni e avviamimenti a selezione, liste di mobilità iscrizioni,...,gestione procedure mobilità</p> <p>Pareti favorevoli:</p> <p>Legge n. 68/99- bozza di convenzione con le imprese private per l'assunzione di disabili (approvata dalla Giunta Regionale n. 489 dell'11.4.2000)- sulle convenzioni ex artt. 11 e 12</p> <p>Dal 1 gennaio 2001 le compensazioni sono esaminate ed autorizzate dalle Province</p> <p>- Legge n. 266/97 -attribuzione all'Ente Toscana Lavoro dei compiti previsti dall'art 20 per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (approvato dalla Giunta R. con delib. n. 379 del 28.3.2000)</p> <p>- Convenzione con la Regione Sicilia in materia di Piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (delib Giunta R. n. 435 del 4.4.2000 –compiti all'Ente Toscana Lavoro a livello interregionale ai sensi dell'art 12 comma 2 della LR 52/98)</p> <p>- Indirizzi e procedure per l'approvazione dei piani di inserimento professionale (PIP) e dei criteri per la ripartizione alle Province delle risorse del fondo per l'occupazione destinate alla regione (delib Giunta R.n. 529 del 3.5.2000 e n. 592 del 5.6.2000; Decreto Dirigenziale n. 3244 del 20.6.2000)</p> <p>- Protocollo d'intesa Regione Toscana e Associazione "Container" in materia di servizi per l'impiego in favore di detenuti (approvato con delib Giunta R. n. 380 del 28.3.2000)</p> <p>- Legge n. 468/97 e n. 144/99 Criteri di ripartizione alle Province delle risorse finanziarie residue del Fondo per l'Occupazione - anno 1999- assegnate alla Regione Toscana (Convenzione tra Regione e Ministero del Lavoro) per l'attuazione di politiche attive rivolte ai lavoratori socialmente utili transitori (approvato con delib. Giunta R. n. 368 del 21.3.2000)</p> <p>- individuazione delle procedure di collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria <u>in rapporto al nuovo quadro organizzativo definito dal Dlgs 469/97, dalla LR 52/98 e dalla delib. C.R. n. 394/98</u> - integrazione in adeguamento a L. 68/99 e Circolare n. 4/2000 (approvato con delib. Giunta R. n. 489 dell'11.4.2000)</p> <p>- schema di convenzione per l'assunzione di lavori immigrati stagionali in agricoltura (approvato con delib Giunta n. 627 del 13.6.2000)</p> <p>Legge n. 68/99 Individuazione modalità per autorizzare le compensazioni territoriali</p> <p>Bando di avviso pubblico per l'accreditamento temporaneo soggetti cui affidare le attività in materia di apprendistato</p> <p>Proposte alla Giunta Regionale:</p> <p>- <u>In rapporto al nuovo quadro organizzativo definito dal Dlgs n. 469/97, dalla LR 52/98 e dalla delib. C.R. n. 394/98 :</u></p> <p>-procedura per la C.I.G.S. e per la dichiarazione di mobilità (approvate con delib. Giunta R. n 334 del 21.3.2000)</p> <p>-indirizzi ai quali le Province, sentite le Commissioni Provinciali Tripartite, devono attenersi nella scelta dei settori d'intervento per la formazione degli Apprendisti per l'anno 2000 (approvata con delib. Giunta r. n. 27 de 14.3.2000)</p> <p>Approvazione "Norme attuative del Piano per l'apprendistato 2000"</p>
---------	---

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	Decisione sulla composizione Comitato di Sorveglianza POR Obiettivo 3
C.P.I. TRENTO	<p>Programmazione flussi di ingresso della manodopera proveniente da paesi extracomunitari per l'anno 2001: n. 7200 unità per il settore agricolo; n. 800 per il settore turistico alberghiero, n. 400 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, n. 1000 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</p>
UMBRIA	<p>Legge n. 468/97 e n. 144/99 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state seguite le trattative in corso tra la Regione e il Ministero relativamente alla stipula della Convenzione per l'anno 2000, approvando documenti e richieste di chiarimenti al Ministero sull'interpretazione della nuova normativa, anche in relazione a particolari situazioni esistenti in regione; - è stato nominato un Gruppo tecnico ristretto con il compito di monitorare l'evoluzione del processo di stabilizzazione occupazionale avviato dalla regione; - confermata precedente delibera CRI sulle modalità di avviamento a selezione dei I.s.u.; - approvazione piano di lavoro presentato da Sviluppumbria SpA, su incarico della Regione, per accompagnare e agevolare il percorso di stabilizzazione dei I.s.u. ; <p>Legge n. 468/97 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato espresso parere favorevole sulla proposta delle Amministrazioni provinciali di individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei Centri per l'Impiego; - è stato espresso parere favorevole sulla prosecuzione dell'attività di convenzionamento riferita a P.I.P. e Tirocini formativi, già di competenza della soppressa Agenzia per l'Impiego; - è stato espresso parere favorevole sulla ipotesi di affidamento di compiti e funzioni della Regione e della Commissione regionale tripartita alle Province e alle Commissioni provinciali tripartite; - è stato individuato nell'ambito della C.R.T. il Comitato regionale per l'I.F.T.S. <p>Legge n. 191/1998 art 2 c 9 : esame applicabilità dell'articolo per la formazione delle graduatorie;</p>
VALLE d'AOSTA	<ul style="list-style-type: none"> - è stata avanzata al Ministero del Lavoro, su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la richiesta per l'estensione ai lavoratori usufruenti delle misure previste a sostegno del reddito, a causa della situazione occupazionale venutasi a creare a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco, degli stessi benefici previsti per i lavoratori fruienti del trattamento di cassa integrazione guadagni. <p>Legge 12.03.1999 n. 68 art. 11: linee di indirizzo in materia di convenzioni di cui all'art 11 recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili".</p> <p>Richieste e proposte di integrazione dell'art 4 dell'ordinanza 3090/2000 del 18.10.2000 emanata dal M. degli Interni al fine di garantire un migliore sostegno del reddito di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno subito danni dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2000.</p>
VENETO	Legge n. 608/96 art 9 octies Pateri in ordine ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.P.T.
ANNO 2000
ALTRI LEGGI

REGIONE	
	<p>Legge n. 943/86: costituzione sottocommissione extracomunitari e rinnovo.</p> <p>Legge n. 451/94 art 14 e L n. 608/96 art 1: Esame ed approvazione dei progetti per l'su</p> <p>L n. 608/96 art 1, c 20 : determinazione delle priorità e dei criteri per l'assegnazione di lav. e per l'utilizzo delle risorse in lsu.</p> <p>L n. 608/96 art 9 bis commi 11 e 12: determinazioni relative ai criteri per la formazione delle graduatorie dei lav. da avviare a selezione presso la P.A..</p> <p>DPCM1/12/93 (fino a entrata in vigore legge 68/99).</p> <p>Legge n. 68/99 : convenzioni art 11, c 1 e 4; artt 12</p> <p>Legge n. 196/97 art 16 Attuazione: approvazione linee guida formazione esterna Apprendistato e individuazione tutors.</p>

ALLEGATO 8